

Data decorrenza 24/06/2009

FOGLIO INFORMATIVO **SERVIZIO ESTERO**

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant'Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Operazioni di anticipazioni e finanziamenti erogati in Euro o in divisa estera a fronte di:

- Crediti relativi a:
 - esportazione di merci, effettuate o da effettuare;
 - prestazioni di servizi resi o da rendere a controparti non residenti.
- Regolamento di:
 - importazione di merci, effettuati o da effettuare;
 - Servizi ricevuti o da ricevere da controparti non residenti.
- Esigenze finanziarie del cliente non connesse ad operazioni commerciali con l'estero.

L'operazione è regolata ad un tasso d'interesse fisso per tutta la durata dell'operazione o per ciascun periodo d'interesse pattuito ed è rimborsabile:

- nel caso di anticipazioni su esportazioni o su prestazioni di servizi, con gli incassi dall'estero dei crediti;
- nel caso di finanziamenti all'importazione o di operazioni finanziarie, in un'unica soluzione alla scadenza.

L'attivazione dell'anticipo o del finanziamento è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento da parte della banca.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione dell'affidabilità del cliente stesso in base alla quale è riconosciuto alla banca il diritto di pretendere la restituzione del finanziamento in qualsiasi momento, anche all'interno del periodo di durata dello stesso, ed al cliente è fatto obbligo di costituire presso la banca la provvista per l'estinzione del finanziamento;
- mancato incasso dei crediti commerciali a rimborso dell'anticipo/finanziamento entro la scadenza convenuta, con conseguente addebito al conto corrente del cliente dell'importo in essere;
- rischio di cambio nel caso di:
 - rimborso contro Euro di finanziamenti/anticipi erogati in divisa estera;

- incasso dei crediti commerciali a rimborso dell'anticipo in una divisa diversa da quella dell'anticipo stesso;
- conversione della divisa del finanziamento/anticipo in una divisa diversa da quella dell'accensione durante la vita dell'operazione;
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Nella tabella sottostante sono riportati le principali condizioni massime praticate

Emissione assegni in valuta	
- commissione d'intervento	0,15%
- spese	€20,66
Storno assegni insoluti	€15,49
Bonifici oltre €50.000,00 verso Paesi U.E. e per bonifici di qualsiasi importo verso Paesi non U.E.	
- commissioni	0,20%
- spese	€ 26,00
Servizio di comunicazione valutaria statistica	
- spese	€ 5,17
Commissioni per bonifici fino a €50.000,00 verso paesi U.E.	
- per cassa	€ 10,00
- con addebito in c/c	€ 3,50
Penale per bonifici con coordinate incomplete o inesatte, verso Paesi U.E., oltre le normali commissioni	€ 5,00
Bonifici oltre €50.000,00 ricevuti da Paesi U.E. e bonifici di qualsiasi importo ricevuti da Paesi non U.E.	
- commissioni	0,20%
- spese	€ 10,00
Servizio di comunicazione valutaria statistica	
- spese	€5,17
Commissioni per bonifici fino a €50.000,00 ricevuti da Paesi U.E., pagati per cassa	€ 2,50
Spese swift	€ 5,17
Spese DHL per crediti documentari	€ 10,33
max	€ 41,32
Documentate da e per l'estero	0,40%
min.	€ 10,33
max	€ 41,32
- spese fisse	€ 20,66
Incasso effetti da e per l'estero	0,40%
min.	€ 10,33
max	€ 41,32
- spese fisse	€ 20,66
Incasso assegni (anche con esito telex/swift)	0,40%
min.	€ 10,33
max	€ 41,32
- spese fisse	€ 20,66
Ritorno di effetti e/o assegni impagati	0,75 x mille
min.	€ 5,17
max	€ 15,49

Finanziamenti all'importazione: - in euro - in divisa (dollari,yen etc..)	Euribor 3 mesi + 2 p.p. Riferimento divisa 3 mesi + 2 p.p.
Finanziamenti all'importazione e all'esportazione - spese	€ 20,66
Spese proroga finanziamenti	€ 7,75
Crediti Documentari (Lettere di Credito) Italia/Estero	
EMISSIONE	
- spese fisse	€51,65
- commissioni fisse	€25,82
UTILIZZO	
- commissioni	0,775% dell'importo di emissione
PAGAMENTO DIFFERITO	
- commissioni per differimento:	
- fino a 3 mesi	0,50% del controvalore documenti
- fino a 6 mesi	1% del controvalore documenti
- oltre 6 mesi	1,25% del controvalore documenti
MODIFICA	
- spese fisse	€50,00
Fideiussioni	1,50%
- spese istrusione e segreteria	€ 41,32
Negoziante assegni allo sportello	€ 4,13
Negoziante eurocheques	€ 0,52
Commissioni su acquisto o cessione di banconote	€ 4,13
Cessione di assegni turistici	1%
Min.	€ 5,17
Commissione su acquisto o vendita assegni	€ 4,13
Negoziante Travel	€ 4,13
Commissione per cambio valuta su sportelli automatici	€ 5,17
Valuta su regolamenti dall'estero	2 gg.
Valuta su regolamenti verso l'estero	Data operazione
Addebito su c/c di assegni negoziati dalla clientela all'estero	€ 1,50%
Min.	€ 7,75
max	€ 10,33

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Deposito della firma - Il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia.

Diritto di Pegno, ritenzione e compensazione – La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al

verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1188 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Termini di decadenza per l'impugnazione dell'estratto conto e valore probatorio delle scritture – impugnazione dell'estratto conto da parte dell'Azienda di credito – L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento degli estratti conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Responsabilità principale dei beni personali dei coniugi – Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso, compresa la richiesta di estinzione, potranno essere effettuate da ciascuno intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Peraltro LA Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata decorsi 3 giorni dalla data di ricevimento. Quando il conto invece è intestato a più persone con obbligo di firma congiunta, per dar corso a qualsiasi disposizione relativa allo stesso sarà necessaria la firma collettiva. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all'art. 190 cod. civ., la banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Norme integrative per i conti in valuta

- a) Il Correntista è autorizzato, sino a che non intervengano mutamenti nella normativa valutaria in vigore, ad intrattenere un rapporto di conto corrente utilizzabile in una delle valute di conto valutario che il Correntista stesso sceglie all'atto dell'apertura del conto e che può successivamente variare con specifica richiesta ed indicazione. Le diverse valute estere sono contabilizzate in diversi sottoconti. Per sottoconto si intende lo strumento operativo predisposto al solo fine di registrare la movimentazione e i saldi delle singole valute, nonché gli interessi e le spese di pertinenza delle stesse. L'estratto conto inviato al Correntista è costituito da tante sezioni quante sono le valute utilizzate nei singoli sottoconti; l'estratto conto, così composto, costituisce un unico documento in quanto afferente ad un rapporto giuridico unitario.
- b) I rapporti di dare e avere, riguardanti ogni singolo sottoconto, sono disciplinati secondo i criteri di cui all'art. 7.
- c) Le disposizioni con assegni sono effettuabili mediante l'uso di appositi moduli per assegni forniti dalla Banca. Gli assegni possono essere espressi in una qualsiasi delle valute del conto valutario prescelte e vengono addebitati in conto corrente con "valuta" data di emissione.
- d) Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ., sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto corrente in valuta. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il Beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.
- e) Ove il sottoconto nella cui valuta sia espressa qualsiasi disposizione impartita dal Correntista, ivi compresi gli assegni, presenti disponibilità insufficienti o nulle, l'esecuzione della disposizione avviene mediante utilizzo in

primo luogo delle disponibilità esistenti nella valuta indicata sulla disposizione e successivamente delle disponibilità dei sottoconti con saldo maggiore, in ordine decrescente di capienza, procedendo alla conversione della valuta figurante sul sottoconto maggiormente capiente in quella in cui la disposizione è espressa. La maggior capienza dei singoli sottoconti è determinata sulla base del controvalore in euro al cambio indicato dai fogli informativi analitici. Per ogni conversione sono dovute dal Correntista, oltre quanto previsto all'art. 7, le commissioni di negoziazione nella misura indicata nelle Condizioni Economiche.

- f) Ove la Banca intenda avvalersi della facoltà di compensazione prevista dal terzo comma dell'art. 5, procederà alla compensazione utilizzando i saldi dei sottoconti relativi al conto corrente in valuta con i medesimi criteri di precedenza e di conversione stabiliti alla lettera e) per l'esecuzione delle disposizioni.
- g) Tutti i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del Correntista gli possono essere accreditati in conto corrente se espressi nelle valute dal medesimo prescelte. Ove tali bonifici e rimesse siano in valute non figuranti tra quelle prescelte, il Correntista deve fornire, su richiesta, istruzioni circa la destinazione degli stessi.

Controversie – Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia nella quale ha sede la sua Direzione Generale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

cambio	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa
divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro
non residente	Persona fisica o giuridica che in base alla legge valutaria non è residente in Italia
rischio di cambio	È il rischio di realizzare minori utili, oppure perdite impreviste per effetto dell'andamento sfavorevole dei rapporti di cambio tra le divise.
valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.
capitalizzazione	Fase di calcolo degli interessi a debito o a credito del cliente eseguita al termine di ciascun periodo d'interesse o all'atto del rimborso di un finanziamento